



Settore IV
4.1 - Area Ambiente
4.1.2 - UO Emissioni in atmosfera
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Classificazione 11.12.02

Fascicolo 2024/2554

4.3 - Area Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Dirigente del Settore IV

4.1 - Area Ambiente

Oggetto: DITTA COMUNE DI ANCONA - PRATICA AUA N. 11.12.02.2554 -
UBICAZIONE STABILIMENTO: STRADA DI PASSO VARANO 1, ANCONA - D.LGS.
152/2006 - PARTE QUINTA - ART. 269; DPR 59/2013 - PARERE AUTORIZZATIVO ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA N. 30/2024/EMI-AUA.

SITUAZIONE AUTORIZZATORIA PREESISTENTE ED ESAME PROGETTUALE:

Il Comune proponente svolgerà l'attività di cremazione presso lo stabilimento sito in STRADA DI PASSO VARANO 1 - ANCONA.

L'attuale domanda di autorizzazione AUA, presentata direttamente dal Comune di ANCONA in data 22/08/2024, pervenuta con prott. n. 30483 e n. 30486 del 22/08/2024 ed integrata, per la matrice emissiva, con prot. n. 33729 del 19/09/2024, prevede l'istallazione di un nuovo stabilimento che dà luogo ad emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di ANCONA, STRADA DI PASSO VARANO 1 (Cimitero di Tavernelle).

Trattasi essenzialmente di:

- Nuovo impianto per la cremazione di feretri presso il cimitero di Tavernelle;

Infine, nello stabilimento non sono svolte attività di cui all'art.275, ricomprese nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

LIMITI E PRESCRIZIONI

Per quanto sopra, visto il contributo del Servizio Territoriale dell'ARPAM pervenuto con prot. 37312 del 15/10/2024, si esprime parere favorevole con limiti e prescrizioni di seguito riportati, ricordando che il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006. Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la Ditta dovrà conservare nella sede operativa il provvedimento finale SUAP e tutti gli atti progettuali, ed in caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività;

1) i limiti massimi alle qualità e quantità delle emissioni sono i seguenti:

E0 – camino di emergenza coincidente con il camino di processo E1, ed attivabile, in caso di anomalie, attraverso l'apertura di una apposita serranda ad azionamento pneumatico, in grado di funzionare anche in assenza di energia elettrica:

E1 - cremazione – postcombustore termico, torre di reazione e filtro a tessuto:

altezza emissione: mt. 8.7

durata emissione: 16 h/g, 25 g/mese, 12 mesi/anno

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| polveri totali: 30 g/h, 10 mg/Nmc monossido di carbonio (come CO): 300 g/h, 100 mg/Nmc SOV (come COT): 60 g/h, 20 mg/Nmc ossidi di azoto (come NO ₂): 750 g/h, 250 mg/Nmc biossido di zolfo (come SO ₂): 600 g/h, 200 mg/Nmc acido cloridrico (come HCl): 30 g/h, 10 mg/Nmc acido fluoridrico (come HF): 7.5 g/h, 2.5 mg/Nmc aldeide formica: 7.5 g/h, 2.5 mg/Nmc | Valori medi sull'intero processo di cremazione ⁽¹⁾ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

(1) Solo per la fase di messa a regime i primi controlli, in due giorni non consecutivi, dovranno essere effettuati con ripetizione della prova per n. 3 processi di cremazione. Con risultati al di sotto dei valori limite, i campionamenti annuali successivi potranno essere effettuati con n. 3 prove, su un unico ciclo di cremazione.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| METALLI | |
| mercurio (come Hg): 0.15 g/h, 0.05 mg/Nmc Σ cadmio (come Cd)+Tallio (come Tl): 0.15 g/h, 0.05 mg/Nmc Σ cadmio (come Cd)+Tallio (come Tl)+Metalli*: 1.5 g/h, 0.5 mg/Nmc Σ cadmio (come Cd)+Tallio (come Tl)+Metalli*+Sn+Zn: 7.5 g/h, 2.5 mg/Nmc | Valori medi sull'intero processo di cremazione ⁽¹⁾ |
| * Sommatoria: Antimonio (Sb); Arsenico (As); Piombo (Pb); Cromo (Cr); Cobalto (Co); Rame (Cu); Manganese (Mn); Nichel (Ni); Vanadio (V) | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ** diossine e furani (PCDD+PCDF): 0.3 mg/h, 0.1 mg/Nmc PCB Dioxine come (PCB-DL): 0.3 mg/h, 0.1 mg/Nmc | Valori per un tempo di prelievo minimo di 6 ore |
| ** Il valore limite di emissione si riferisce alla concentrazione totale calcolata come concentrazione "tossica equivalente" (ngTEQ/Nm ³). Le concentrazioni misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) | |

***IPA: 0.03 g/h, 0.01 mg/Nmc come sommatoria di: Benzo[a]antracene;
Dibenzo[a,h]antracene; Benzo[h]fluorantene;
Benzo[j]fluorantene;
Benzo[k]fluorantene; indeno[1,2,3-c,d]pirene; Benzo[a]pirene;
Dibenzo[a,e]pirene; Dibenzo[a,h]pirene;
Dibenzo[a,i]pirene; Dibenzo[a,l]pirene; Fluorantene;
Benzo[b]fluorantene; Benzo(k)fluorantene,
benzo(g,h,i)perilene.

*** Valori medi sull'intero processo di cremazione⁽¹⁾

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%;

1a) nell'esercizio dell'attività devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse e/o odorigene in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I.

Inoltre, in particolare, per le operazioni inerenti alla sosta delle salme nelle celle frigorifere e alle fasi di incenerimento, se nonostante le misure adottate, lo svolgimento dell'attività dovesse causare problemi legati alla diffusione delle emissioni odorigene, dovranno essere adottate ulteriori misure, identificando specificatamente le fasi che determinano il problema;

1b) alla cremazione deve essere inviato l'intero feretro, non possono essere inceneriti rifiuti da esumazione o estumulazione e rifiuti derivanti da attività cimiteriali così come definiti dall'art. 2, commi e) ed f) del DPR 15/7/2003 n. 254;

1c) devono essere inviati al sistema di depurazione fumi anche gli effluenti provenienti dalle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;

1d) registrazione in continuo della temperatura e del tenore di ossigeno nella camera di post-combustione al fine di valutarne il funzionamento, l'efficienza ed il contemporaneo funzionamento con il forno di cremazione. Le tracce delle registrazioni devono essere conservate per almeno due anni, a cura del responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo, e annotate su apposito registro come previsto al punto **2.8 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

1e) durante il processo di cremazione, la temperatura in camera di combustione deve essere mantenuta al di sopra di 850°;

1f) la Ditta è tenuta alla registrazione in continuo dei parametri che permettano di valutare il funzionamento e l'efficienza del filtro a maniche asservito all'emissione E1, e qualora possibile anche della torre di reazione, ed il loro contemporaneo funzionamento con il forno di cremazione. Le tracce delle registrazioni devono essere conservate per almeno due anni, a cura del responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo, e annotate su apposito registro come previsto al punto **2.8 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

1g) durante il processo di cremazione, il tenore di ossigeno (O₂) deve essere mantenuto in un range compreso tra il 6% e l'11%, e i fumi devono avere un tempo di permanenza in camera di post-combustione maggiore di 2 secondi;

1h) in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, (post-combustore termico, torre di reazione e filtro a maniche), deve essere data immediata comunicazione all'Autorità Competente, al Comune e al Servizio Territoriale ARPAM di Ancona e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

1i) dovranno essere rispettate anche le mitigazioni e le considerazioni espresse e riportate nell'allegato "d" quadro "d5" della Relazione Descrittiva, allegata al progetto presentato, in cui vengono indicati i criteri e le modalità per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

1j) il combustibile ausiliare del bruciatore primario e secondario, della potenzialità massima termica di 740 Kw, deve essere esclusivamente gas di rete;

1k) tutte le anomalie (es. mancanza di energia elettrica, malfunzionamento del sistema di dissipazione del calore o del sistema di depurazione fumi) per le quali si renda necessario l'utilizzo dell'emissione E1 come camino di emergenza devono essere riportate su apposito registro cartaceo, il quale deve essere conservato per almeno due anni, a cura del responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo, e annotate su apposito registro come previsto al punto **2.8 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

2) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 1) che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;

2a) inoltre, per le specifiche tecniche non previste dal presente atto, il nuovo impianto di cremazione dovrà essere conforme al progetto presentato ed oggetto della presente autorizzazione, che deve essere conservato presso lo stabilimento;

3) l'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione all'Area Ambiente della Provincia di Ancona ed al Sindaco, ai sensi dell'art.269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

4) il termine massimo di messa a regime dell'impianto è di sessanta giorni dalla data di messa in esercizio;

5) l'impresa, entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, comunica all'Area Ambiente della Provincia di Ancona, al Comune e al Servizio Territoriale di Ancona dell'ARPAM (Area Vasta Nord UO Monitoraggio e Valutazioni Acque e Agenti Fisici) i dati relativi a campionamenti effettuati all'emissione significativa E1 di cui al punto 1), e con le modalità stabilite alla nota ⁽¹⁾, in due giorni non consecutivi nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime, nonché ne invia all'ARPAM i risultati di quanto segue:

- a) valutazione, ai fini dell'applicazione della norma UNI EN 15259:2008, del regime di stazionarietà delle emissioni, come indicato dalla norma CEN/TR 17078:2017 punto 6.10 (aggiornamento della norma UNI EN ISO 16911:2013);

- b) verifica se le caratteristiche del flusso gassoso dei punti di emissione sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2.1, lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259:2008;
- c) valutazione dell'omogeneità della concentrazione così come riportato al punto 8.3 "determination of homogeneity" della norma UNI EN 15259:2008, qualora per il campionamento di inquinanti gassosi non ci si avvalga, presentando apposita dichiarazione, di una griglia di campionamento;

6) la data di messa a regime e la data in cui verranno effettuate le misure di cui al punto 5) devono essere comunicate all'Area Ambiente della Provincia di Ancona e al Servizio Territoriale di Ancona dell'ARPAM con un anticipo di almeno trenta giorni;

7) ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006, i metodi di campionamento e analisi delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni, di cui al precedente punto 1) del presente atto, sono quelli previsti dalle normative vigenti, mentre la valutazione della conformità sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'allegato VI alla parte quinta del citato Decreto Legislativo;

8) l'impresa è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli sulle emissioni significative di cui al punto 1), con le modalità di cui al punto precedente, con una periodicità annuale e con le modalità stabilite alla nota ⁽¹⁾. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, come previsto al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

9) sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica;

9a) il presente parere è rilasciato ai soli fini stabiliti dal Titolo I, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti ed Amministrazioni, con particolare riferimento agli aspetti sanitari ed urbanistici;

10) ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni, le sezioni di campionamento e le piattaforme di lavoro delle emissioni significative di cui al punto 1) devono essere posizionate conformemente alla norma UNI EN 15259:2008. L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire ispezioni, dotando i camini di accessi permanenti, facili e sicuri, o di piattaforme mobili a disposizione e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza;

11) l'impresa è tenuta a comunicare al SUAP competente ogni successiva variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dello stabilimento autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 commi 8 e 11-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

12) la ditta è tenuta a comunicare all'Area Ambiente della Provincia di Ancona, al Servizio Territoriale di Ancona dell'ARPAM e al Comune competente per territorio, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto:

- a) l'eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell'eventuale attivazione;

- b) la disattivazione temporanea della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore sia essa parziale o totale, indicando i tempi della riattivazione;
ed inoltre comunicare entro le 8 ore successive:
- c) malfunzionamenti o avarie che comportino superamenti dei valori limite, adottando le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, sospendendo l'attività se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana;
- Ogni interruzione del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento, (manutenzioni, guasti, ecc.), deve essere annotata su apposito registro così come previsto al punto **2.8 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 13) il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GATTOROSSİ ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

AG